

# STATUTO

## Associazione Turba

In vigore dal 30 marzo 2017

### I. NORME GENERALI

#### Art. 1 Denominazione, sede

##### Denominazione

Con la denominazione "TURBA" è costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

##### Sede

La sede ed il domicilio legale sono a Lugano. La sua durata è indeterminata.

#### Art. 2 Neutralità

Il TURBA è un'organizzazione apolitica e aconfessionale.

#### Art. 3 Parità di diritti tra i sessi

La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno del TURBA. Il termine "Socio" nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

#### Art. 4 Scopo

L'associazione ha quale fine l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali volti a promuovere tutti i tipi di arti provenienti dal territorio nazionale ed internazionale, allo scopo di stimolare uno scambio culturale consapevole ed eterogeneo tra discipline diverse. Per il finanziamento dello scopo l'associazione potrà esercitare attività commerciali.

### II. SOCI

#### Art. 5 Soci

Può far parte del TURBA, in qualità di Socio, ogni persona fisica che ha compiuto i 18 anni, che dichiara di condividere gli scopi dell'associazione e che viene accettata dal Comitato. Le persone giuridiche possono essere accettate e iscritte soltanto in qualità di soci sostenitori.

**I Soci si distinguono in:**

- **soci junior**
- **soci sostenitori**
- **soci attivi**
- **soci onorari**

**Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci attivi che siano in regola con il pagamento delle tasse sociali.**

#### **Art. 6 Socio junior**

**Socio junior è colui che copre la tassa sociale stabilita dall'Assemblea su proposta del Comitato.**

**Le persone giuridiche non possono essere accolte quale soci junior.**

#### **Art. 7 Socio sostenitore**

**Socio sostenitore è colui che è interessato a seguire le attività dell'associazione e che provvede a coprire la tassa sociale stabilita dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.**

**La persona giuridica che è accolta quale socio sostenitore deve designare la persona fisica che potrà godere dei relativi diritti conferiti a questa categoria di socio.**

#### **Art. 8 Socio attivo**

**Socio attivo è colui che oltre a condividere gli scopi sociali si impegna pure a svolgere attività in seno all'associazione.**

#### **Art. 9 Socio onorario – Presidente onorario**

**Il Comitato ha la facoltà di proclamare rispettivamente socio onorario o presidente onorario quelle persone che si sono particolarmente impegnate a favore del TURBA.**

**A Presidente onorario può essere proclamato colui che ha ricoperto la carica di Presidente del TURBA mentre la qualità di Socio onorario può essere conferita anche a persone che non fanno o abbiano fatto parte del TURBA.**

**Il presidente onorario ed il socio onorario godono degli stessi diritti del socio sostenitore, ma sono liberati dall'obbligo del pagamento della tassa sociale.**

#### **Art. 10 Ammissioni**

**Per l'ammissione nell'associazione è necessario compilare e sottoscrivere la relativa domanda su apposito modulo e versare le tasse sociali.**

**La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte di almeno due membri del Comitato. Fino alla ratifica il richiedente che ha sottoscritto la domanda e pagato le tasse sociali dovute è ammesso a titolo provvisorio**

nell'associazione. Il socio attivo ammesso a titolo provvisorio può partecipare alle Assemblee ma non ha il diritto di voto.

Il rifiuto di una domanda d'ammissione non obbliga il Comitato a comunicare il motivo. In caso di rifiuto dell'ammissione le tasse sociali che sono state versate dal richiedente gli saranno restituite senza alcun indugio. Non sussiste altro obbligo per il TURBA, oltre a quello del rimborso delle tasse sociali che sono state corrisposte, nei confronti di una persona a cui è stata rifiutata l'ammissione.

#### **Art. 11 Perdita della qualità di Socio**

La perdita della qualità di Socio del TURBA è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del socio, oppure in seguito a radiazione oppure espulsione da parte del Comitato.

##### **a) Dimissioni**

Il socio deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto al Comitato al più tardi entro il 31 dicembre.

Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il Socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Le dimissioni possono senz'altro essere accettate a condizione che l'interessato abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi finanziari verso il TURBA. L'accettazione delle dimissioni del Socio, nonostante questi abbia ancora dei sospesi di carattere pecuniario, non significa rinuncia da parte dell'associazione a far valere in seguito le proprie pretese.

##### **b) Radiazione**

Il socio che sia in ritardo con il pagamento delle tasse sociali, e che, nonostante essere stato sollecitato non abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi di carattere finanziario, può essere radiato dal Comitato.

##### **c) Espulsione**

Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal TURBA, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione, può essere espulso dal Comitato.

L'espulsione di un socio deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta del Comitato. La decisione d'espulsione dovrà essere comunicata all'interessato e potrà essere portata alla conoscenza degli altri soci in una forma ritenuta idonea dal Comitato.

Gli obblighi di carattere finanziario dell'espulso per l'anno in corso continuano a sussistere nonostante l'espulsione.

### III. ORGANIZZAZIONE

#### Art. 12 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Comitato;
- c) il revisore dei conti.

#### A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

##### Art. 13 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Comitato entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa incombono:

- a) l'accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente;
- b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali;
- c) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato e dei revisori su proposta del presidente;
- d) lo scarico dei membri del Comitato;
- e) la revisione totale o parziale dello Statuto;
- f) l'approvazione del preventivo e la fissazione delle tasse sociali;
- g) tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non devolvono ad altro organo sociale.

##### Art. 14 Assemblea generale straordinaria

Il Comitato ha la facoltà di convocare i Soci in un'Assemblea generale straordinaria.

Un quinto dei soci dell'associazione, aventi diritto di voto, può chiedere al Comitato, per lettera raccomandata, la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Per la definizione del numero di Soci necessari fa stato quello dell'anno precedente.

Il Comitato dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con i punti all'ordine del giorno.

### **Art. 15 Convocazione e validità**

Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate tramite comunicazione ai Soci a mezzo di posta elettronica dal Comitato. La comunicazione ai Soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'Assemblea, indicandone i punti all'ordine del giorno.

Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, L'Assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea generale rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Il socio ha il diritto di consultare presso il Segretariato il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del Socio, trascorsi due mesi dalla chiusura dell'Assemblea stessa.

### **Art. 16 Proposte dei soci**

Il socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all'Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Comitato dovrà sottoporre all'Assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 31 gennaio potranno essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria, se il Comitato lo riterrà opportuno.

### **Art. 17 Direzione delle Assemblee**

Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono dirette dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le Assemblee generali salvaguardando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il verbale. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 18 Deliberazioni ed elezioni**

Le deliberazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da almeno un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto.

Nei casi di elezione alle cariche sociali è richiesta, per il primo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi, espressi dai Soci presenti con diritto di voto. Nel secondo turno, se vi sono più candidati, saranno eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Tutte le altre deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti, deciderà il voto espresso dal Presidente.

## **B. IL COMITATO**

### **Art. 19 Composizione e durata del mandato**

Il Comitato è composto dal Presidente e da almeno 3 (tre) membri: resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Possano ricoprire cariche sociali solo i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano maggiorenni.

Un membro del Comitato eletto che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Comitato fino alla prossima elezione.

Il Comitato, in seduta separata, nomina alla sua costituzione il Vice-Presidente, ed assegna agli altri membri quelle cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

### **Art. 20 Competenze del Comitato**

Il Comitato ha segnatamente la competenza

- a) di rappresentare l'associazione di fronte a terzi;
- b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi;
- c) di decidere circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- d) di proporre le tasse sociali all'Assemblea generale;
- e) di conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite;
- f) di elaborare ogni anno i suoi obiettivi;
- g) di predisporre tutti i regolamenti e di definire le regole che riterrà necessari od anche solo opportuni per il regolare svolgimento dell'attività sociale;
- h) di vigilare affinché i regolamenti siano rispettati;
- i) di nominare i dipendenti e di stendere i contratti inerenti il rapporto di lavoro e di determinare i loro compiti;

### **Art. 21 Facoltà del Comitato**

Il Comitato può far capo a collaboratori esterni e/o a commissioni sia interne sia esterne al fine di ottimizzare il disbrigo dei compiti di sua competenza.

**Art. 22 Validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni del Comitato sono valide se presente almeno la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

**Art. 23 Modalità e firma**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente con quella di altro membro del Comitato.

**C. L'UFFICIO DI REVISIONE****Art. 24 Revisori**

L'Assemblea generale nomina un revisore qualificato a cui incombono le mansioni di legge. Esso rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

L'assemblea, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 69b CC può rinunciare a nominare un revisore qualificato nominando un revisore interno.

**IV ASPETTI FINANZIARI****Art. 25 Mezzi finanziari e patrimonio sociale del TURBA**

Le entrate dell'associazione per perseguire i suoi scopi sono: le tasse d'ammissione, le tasse sociali, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione, i proventi dalle attività dell'associazione e le altre entrate.

I soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

**Art. 26 Tasse sociali**

L'importo delle varie tasse sociali è fissato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

**Art. 27 Responsabilità**

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei Soci e/o dei membri di Comitato che sia superiore alle quote sociali da corrispondere.

**Art. 28 Anno sociale**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

## V. REVISIONE DEGLI STATUTI

### Art. 29 Modifica degli statuti

La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza dei soci, aventi diritto di voto, presenti al momento della votazione

## VI. FUSIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE

### Art. 30 Fusione e scioglimento del TURBA

La fusione o lo scioglimento dell'Associazione potrà essere pronunciato soltanto in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente per questo scopo, e non avendo altro punto all'ordine del giorno.

Questa Assemblea generale dovrà essere composta da almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto.

Nel caso in cui il numero minimo dei Soci non sarà raggiunto, l'Assemblea, passata mezz'ora, potrà regolarmente deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide solo con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Qualora l'Assemblea generale non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova Assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide, qualunque sia il numero dei Soci presenti ed a maggioranza relativa.

### Art. 31 Liquidazione del TURBA

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Essa deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione, esclusa ogni ripartizione fra i Soci.

Il Comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

## VII. NORME FINALI

### Art. 32 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS).



**Art. 33 Entrata in vigore**

**Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria in data 30.03.2017, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente, segnatamente quello adottato in data 11.12.2016 ed entra in vigore dal 30.3.2017.**

**30.03.2017**

**Il Comitato**

**Carlotta Zarattini (presidente)**